

Causa C-323/93

Société civile agricole du Centre d'insémination de la Crespelle
contro
Coopérative d'élevage et d'insémination artificielle
du département de la Mayenne

(domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta dalla Cour de cassation francese)

«Fecondazione artificiale di bovini —
Monopolio geografico»

Conclusioni dell'avvocato generale C. Gulmann, presentate il 4 maggio 1994 I - 5080

Sentenza della Corte 5 ottobre 1994 I - 5097

Massime della sentenza

1. *Concorrenza — Imprese pubbliche e imprese cui gli Stati membri riconoscono diritti speciali o esclusivi — Fecondazione artificiale dei bovini — Monopolio geografico — Posizione dominante — Abuso occasionato da disposizioni nazionali — Insussistenza — Ammissibilità (Trattato CEE, artt. 86 e 90, n. 1)*

2. *Concorrenza — Posizione dominante — Abuso — Impresa che fruisce di un monopolio legale — Fecondazione artificiale dei bovini — Addebito agli utenti degli oneri supplementari occasionati dalla fornitura del materiale seminale proveniente da altri Stati membri — Criteri di valutazione*
(Trattato CEE, art. 86)
3. *Libera circolazione delle merci — Deroghe — Oggetto — Esistenza di direttive sul ravvicinamento delle legislazioni — Effetti*
(Trattato CEE, artt. 30 e 36)
4. *Libera circolazione delle merci — Deroghe — Tutela della salute degli animali — Obbligo degli importatori di materiale seminale bovino di depositare il prodotto importato presso uno dei centri autorizzati alla conservazione e all'uso del materiale seminale — Ammissibilità*
(Trattato CEE, artt. 30 e 36; direttive del Consiglio 77/504/CEE e 87/328/CEE)

1. Gli artt. 86 e 90, n. 1, del Trattato non ostano alla concessione, da parte di uno Stato membro, a centri di inseminazione bovina autorizzati di taluni diritti esclusivi in una zona delimitata.

seminale proveniente da centri di produzione diversi il pagamento delle spese supplementari risultanti da tale scelta. Siffatta disposizione, sebbene lasci ai centri d'inseminazione il compito di fatturare tali spese, non li induce infatti ad esigere spese sproporzionate e quindi a sfruttare abusivamente la loro posizione dominante.

Infatti, il semplice fatto di creare una posizione dominante mediante la concessione di un diritto esclusivo ai sensi dell'art. 90, n. 1, del Trattato non è di per sé incompatibile con l'art. 86 del Trattato. Uno Stato membro contravviene ai divieti posti da queste due disposizioni solo quando l'impresa di cui trattasi è indotta, col mero esercizio dei diritti esclusivi che le sono attribuiti, a sfruttare abusivamente la sua posizione dominante. Ciò non si verifica per la disposizione nazionale che si limiti a consentire ai centri d'inseminazione autorizzati in situazione di monopolio legale di esigere dagli allevatori che chiedono loro la fornitura di materiale

2. L'art. 86 del Trattato va interpretato nel senso che non osta all'imputazione di spese supplementari da parte di centri di inseminazione, autorizzati ad operare in via esclusiva in una zona delimitata, a carico degli utenti che chiedono loro la fornitura di materiale seminale proveniente da centri di produzione di altri Stati membri, purché le dette spese siano state effettivamente sostenute dai centri di

inseminazione per soddisfare la richiesta degli utenti.

merci di cui trattasi purché le restrizioni agli scambi intracomunitari siano proporzionate allo scopo perseguito.

3. L'art. 36 del Trattato stabilisce una deroga al divieto di restrizioni all'importazione qualora tali provvedimenti siano giustificati fra l'altro da motivi di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali. Tuttavia, allorché, in attuazione dell'art. 100 del Trattato, direttive comunitarie dispongono l'armonizzazione dei provvedimenti necessari a garantire la tutela della salute degli uomini e degli animali e approntano procedimenti comunitari per il controllo della loro osservanza, il ricorso all'art. 36 perde la sua giustificazione. È però necessario che l'armonizzazione sia completa perché in caso contrario gli Stati membri possono validamente eccepire esigenze sanitarie per ostacolare la libera circolazione delle
4. In una situazione in cui per le condizioni sanitarie degli scambi intracomunitari del materiale seminale bovino non vi è ancora stata un'armonizzazione completa a livello comunitario, gli artt. 30 e 36 del Trattato, considerati nel loro complesso, l'art. 2 della direttiva 77/504, relativa agli animali della specie bovina riproduttori di razza pura, e l'art. 4 della direttiva 87/328, relativa all'ammissione alla riproduzione dei bovini riproduttori di razza pura, vanno interpretati nel senso che non ostano alla normativa nazionale che imponga agli operatori economici che importano materiale seminale proveniente da uno Stato membro della Comunità di consegnarlo a un centro di inseminazione o di produzione autorizzato.